

106915

83.294

Bollo assolto in
modo virtuale ex
art. 1 - nota 1 bis
Dpr 308/00

CONTRATTO PER LA COSTITUZIONE DI DIRITTO DI SUPERFICIE

223

Con il presente contratto (il "Contratto") da valere a tutti gli effetti di legge tra:

residente [redacted] coltivatore diretto, c.f.

[redacted] (di seguito "Cedente")

E

[redacted] agricoltore, titolare della ditta indi-

viduale omonima (C.F.

e Partita IVA:

(di seguito "Cessionaria")

e

la Società [redacted] con sede

in [redacted]

[redacted] numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Venezia

[redacted] mezzo dei soci amministratori con poteri di firma congiun-

ta per la straordinaria amministrazione signori [redacted]

il [redacted] do-

miciliati per la carica presso la sede della società rappresentata, (di seguito "Ces-
sionaria").

PREMESSO CHE

(A) Il Cedente è esclusivo e pieno proprietario del terreno sito nel Comune di
Pettorazza Grimani censito nel Catasto Terreni a Fg. 6 MN.ri

35 Ha. 2.39.40 RDE. 142,59 RAE. 117,46

11 Ha. 0.83.99 RDE. 71,60 RAE. 47,71

(B) I Cessionari, al verificarsi di determinate condizioni, poste a loro esclusivo

REGISTRATO ALL'UFFICIO DELLE
ENTRATE DI ROVIGO
17 GIU. 2011
di cui
per imposte ipotecarie €
IL [redacted] al N° [redacted] Serie [redacted]
IL NOTAIO
Dott. Paolo MERLO



vantaggio, intendono acquisire la titolarità del diritto reale di superficie sul terreno al fine di:

(I) installare e gestire o permettere ad altri soggetti, ai sensi del presente Contratto, di installare e gestire uno o più impianti alimentati da fonti rinnovabili, in particolare fotovoltaico (gli "Impianti"), comprensivi di tutte le opere civili di qualsivoglia natura necessarie od opportune per l'accesso, l'installazione, la conduzione e la manutenzione di detti impianti e per la loro connessione alla rete elettrica o idrica;

(II) beneficiare delle tariffe incentivanti previste dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2010 e successive modifiche (il "Decreto Conto Energia") o di altri equipollenti.

Tutto ciò premesso ora tra le suddette parti si conviene e si stipula quanto segue:

1. PREMESSE ED ALLEGATI

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente Contratto.

2. OGGETTO E DESTINAZIONE

2.1 Il Cedente costituisce in favore dei Cessionari che a loro volta, fermo restando quanto previsto alla clausola 6 che segue, accettano ad acquistano, il diritto di superficie sul Terreno in premessa meglio specificato e precisamente:

- alla signora [REDACTED] il diritto di superficie su un'area della superficie di mq. 2500 circa facente parte del MN. 35 del Fg. 6;

- alla società [REDACTED] il diritto di superficie su un'area della superficie di mq. 2500 circa facente parte del MN. 11 del Fg. 6.

2.2. Resta sin d'ora anche inteso che:

(I) il Terreno dovrà essere impiegato per l'installazione e gestione degli Impianti;

(II) qualora, a causa di prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Unica o comunque per ragioni connesse all'iter autorizzativo degli Impianti o per ragioni relative alle modalità di connessione alla rete elettrica ovvero in ragione di esigenze tecniche emerse in sede di progettazione o di realizzazione degli Impianti, l'estensione del Terreno necessaria ai fini della realizzazione degli Impianti medesimi dovesse risultare inferiore rispetto a quella indicata nel presente Contratto, l'oggetto dello stesso dovrà intendersi automaticamente ridotto a detta porzione di minore estensione. A tal fine, i Cessionari comunicheranno tempestivamente al Concedente gli estremi catastali che identificheranno la porzione di Terreno necessaria al Cedente per le finalità indicate alla clausola 2.2.(I), rimanendo inteso che il corrispettivo di cui alla clausola 7 sarà proporzionalmente ridotto. Le Parti si impegnano sin d'ora a riflettere le mutate condizioni contrattuali applicabili in virtù della presente clausola stipulando apposito atto modificativo del presente e ad effettuare preventivamente apposito frazionamento catastale del Terreno. In tal caso, rimane inteso che: (a) i Cessionari reintegreranno il Cedente nella disponibilità dell'area in eccesso, (b) il Cedente non avrà alcun titolo per pretendere risarcimenti e/o ristori, altresì (c) il Cedente sarà tenuto ad osservare gli obblighi di cui alle clausole 4.1, 4.2, 4.4 in relazione all'area in eccesso e, in generale, ad astenersi dal porre in essere, sulla suddetta area, attività che possano pregiudicare i diritti dei Cessionari.

2.3 Il certificato di destinazione urbanistica relativo al terreno oggetto di quest'atto, rilasciato dal Comune di Pettorazza Grimani in data 3 giugno 2011 prot.n. 1828, si allega al presente atto sotto la lettera "A", la parte concedente dichiara che dalla data di rilascio del suddetto certificato a tutt'oggi non sono intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.

3. ACCESSO AL TERRENO

3.1 Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Cedente dà atto di immettere i Cessionari che per gli effetti con la sottoscrizione del presente Contratto accettano e vengono immessi, nel possesso della superficie dei rispettivi terreni a loro concessi.

Il Cedente, si impegna a consentire e a non ostacolare il libero ed indipendente accesso al Terreno da parte di personale dei Cessionari ovvero di incaricati dei medesimi al fine di eseguirvi operazioni funzionali alla realizzazione ed all'utilizzo degli Impianti, nonché ai soggetti deputati alla gestione e manutenzione dei medesimi, ai loro rispettivi dipendenti ed incaricati, nonché ad ogni altro soggetto che dovesse essere incaricato di svolgere funzioni connesse alla progettazione, costruzione, installazione, collaudo e messa in opera degli Impianti e all'effettuazione di rilievi tecnici, geologici e di quanto altro necessario al fine di ottenere le autorizzazioni ed i permessi necessari per la realizzazione degli Impianti (le "Attività in Situ").

3.2 Entro 15 (quindici) giorni dalla data di sottoscrizione del presente Contratto, il Cedente fornirà inoltre ai Cessionari tutte le informazioni e notizie utili affinché gli stessi possano svolgere le opportune attività di verifica relative alla situazione legale, amministrativa, ambientale, urbanistica e fiscale del Terreno (le "Attività di Verifica Documentali").

3.3 Con la presente, il Cedente autorizza espressamente i Cessionari a richiedere le autorizzazioni amministrative correlate all'effettuazione dei rilievi, dei sondaggi e quant'altro fosse necessario per la predisposizione di progetti e studi di fattibilità nonché, ove necessario ai sensi della medesima documentazione amministrativa, di dare inizio ai lavori di costruzione degli Impianti. Le stesse attività

saranno espletate sotto l'esclusiva responsabilità dei Cessionari.

3.4 In ogni caso, il Cedente acconsente che i Cessionari avranno irrevocabilmente tutte le facoltà e/o diritti per effettuare istanze e/o domande, nonché presentare progetti a tutte le autorità competenti per ottenere tutte le autorizzazioni e/o permessi e/o quant'altro utile e/o necessario ai fini della realizzazione, esercizio, gestione e/o manutenzione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, inclusi quelli ad alimentazione fotovoltaica, nonché di opere connesse e di infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dei predetti impianti. Pertanto, si precisa che con la sottoscrizione del presente atto i Cessionari devono ritenersi soggetti aventi titolo a richiedere tutti gli interventi edilizi necessari e/o utili, inclusa denuncia inizio attività per predetti interventi, ai sensi di legge, compreso TU dell'edilizia oggi vigente, ss. mm. ii. e TU n. 387/03 e ss. mm. ii. e DPR n. 259/03; restando inteso espressamente che tutte le predette facoltà e/o diritti, tutti inclusi e nessuno escluso, possono essere trasferiti a successivi aventi causa delle parti cessionarie.

4. OBBLIGHI DEL CEDENTE

4.1 Il Cedente si obbliga a non ipotecare né a costituire diritti reali o personali di qualsiasi natura sul Terreno ed, in genere, a non porre in essere atti di disposizione o di amministrazione che possano pregiudicare il diritto dei Cessionari e ad evitare che terzi possano avviare azioni aventi ad oggetto il Terreno. Il Cedente si obbliga sin d'ora ad informare prontamente i Cessionari in merito al verificarsi dei predetti eventi o di qualsivoglia altro evento dal quale possa discendere, in qualsiasi momento, il mutamento delle condizioni rappresentate alla successiva clausola 5. In caso di azioni esecutive o di esproprio avviate da terzi sul Terreno, il Cedente si impegna a mettere tempestivamente in contatto i Cessionari con il

terzo procedente al fine di prevenire il verificarsi di effetti pregiudizievoli per i Cessionari.

4.2 Il Cedente si obbliga, inoltre, a prestare il proprio consenso, ove necessario, alla costituzione di servitù di passaggio, di cavidotto e/o di elettrodotto necessarie alla realizzazione ed al funzionamento "degli Impianti", sui lotti di terreno di sua proprietà confinanti con il Terreno. In tali casi, qualora le linee dovessero passare sulle residue porzioni di terreno di proprietà del Cedente, le servitù saranno regolate con autonomo atto a spese dei Cessionari o delle società che gestiscono i servizi (ENEL, TELECOM, ecc.).

4.3 Il Cedente dovrà autorizzare i Cessionari all'installazione e all'esercizio degli Impianti a tutti gli effetti di legge.

4.4 Il Cedente dovrà consegnare ai Cessionari entro 20 (venti) giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto, la certificazione catastale e ipotecaria notarile ventennale del Terreno.

5. DICHIARAZIONI E GARANZIE DEL CEDENTE

5.1 Il Cedente dichiara e garantisce di avere la piena ed esclusiva proprietà e disponibilità del Terreno, e che questo è di legittima provenienza, nella piena legittimità amministrativa, libero da ogni vincolo di sorta (di natura privatistica o pubblicistica) quali, a titolo esemplificativo, servitù attive o passive, ipoteche, oneri reali, trascrizioni pregiudizievoli e diritti di terzi che possano pregiudicare il pieno ed effettivo godimento dello stesso da parte dei Cessionari.

In aggiunta alle garanzie previste dalla legge e a quanto già esposto alla presente clausola, il Cedente garantisce inoltre:

* di avere piena conoscenza dell'attività a cui verrà adibito il Terreno, di non avere alcuna doglianza, pretesa ad alcun titolo connessa alla realizzazione, al fun-

zionamento ed alla manutenzione degli Impianti;

* che il Terreno è pienamente accessibile in modo soddisfacente per le finalità dei Cessionari di cui alle premesse del presente Contratto;

* che il Terreno, per quanto di sua conoscenza, è idoneo, anche strutturalmente, per l'installazione degli Impianti, ivi inclusa la costruzione e la conduzione dello stesso/degli stessi;

* di non essere a conoscenza di fatti o circostanze che possano aver determinato o determinare fenomeni di inquinamento del Terreno;

* di non aver beneficiato in passato né beneficiare attualmente di contributi pubblici regionali, statali o comunitari che possano vincolare il Terreno a destinazioni d'uso incompatibili con l'uso pattuito ai sensi del presente contratto;

* che non vi sono terzi che possano vantare diritti di prelazione relativamente al Terreno;

5.2 Le dichiarazioni e garanzie di cui alla presente clausola si intendono prestate dal Cedente dalla data di sottoscrizione del presente Contratto, nonché ad ogni data in cui sia previsto il pagamento del corrispettivo da parte dei Cessionari.

5.3 In aggiunta a quanto sopra il Cedente si impegna (a) a notificare immediatamente ai Cessionari qualsiasi circostanza di fatto o di diritto che possa incidere negativamente sui propri diritti e/o sui diritti dei Cessionari in relazione agli Impianti, (b) ad attivarsi tempestivamente al fine di porre in essere ogni misura necessaria od opportuna a tutela dei diritti dei Cessionari sopra indicati e, in ogni caso, (c) ad osservare le direttive dei Cessionari in merito alle iniziative da adottare al fine di difendere i diritti inerenti al Terreno e agli Impianti da eventuali turbative o da potenziali danni alle cose che formano oggetto di tali diritti.

6. CONDIZIONI SOSPENSIVE

6.1 Il presente contratto è sospensivamente condizionato al verificarsi, entro i 18 mesi successivi la data di stipula del presente atto, di tutte le condizioni di seguito previste:

a) l'assenza di qualsiasi vincolo o onere, di qualsivoglia trascrizione pregiudizievole e di diritti di terzi di alcun genere in relazione al Terreno, nonché l'assenza di qualsivoglia vincolo od onere che possa pregiudicare lo sfruttamento da parte dei Cessionari del Terreno libero da qualsiasi vincolo o onere di qualsivoglia natura, come risultante dalla certificazione di cui alla clausola 4.4;

b) l'ottenimento di tutte le autorizzazioni amministrative necessarie per la costruzione, manutenzione ed esercizio (ivi inclusa l'autorizzazione unica prevista ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387) dell'Impianto Fotovoltaico/degli Impianti Fotovoltaici, in assenza di impugnative pendenti e/o minacciate essendo al riguardo decorsi i termini utili previsti per legge. A maggior chiarezza sono incluse anche tutte le autorizzazioni che dovessero rendersi necessarie a seguito di normative approvate prima del soddisfacimento delle condizioni di cui al presente articolo;

c) l'ottenimento da parte dei Cessionari del collegamento degli impianti alla rete elettrica attraverso il rilascio, da parte del gestore della stessa, di una valida ed efficace Soluzione Tecnica Minima di Connessione (la STMC) per la quale siano stati integralmente corrisposti i relativi oneri, nonché di ogni altro provvedimento, parere, nulla osta e quant'altro necessario alla realizzazione dell'impianto, delle opere di connessione (e.g., cavidotti) e di ogni altra relativa opera accessoria, in modo adeguato rispetto alle ragionevoli necessità tecniche ed economiche relative allo sviluppo dell'Impianto Fotovoltaico/degli Impianti Fotovoltaici, a condizioni economicamente adeguate tenuto in considerazione la finalità dei Cessionari

ri in relazione all'Impianto Fotovoltaico/agli Impianti Fotovoltaici, nonché nel rispetto dei termini di costruzione previsti dal Decreto Conto Energia.

d) deposito presso il Comune di Pettorazza Grimani della comunicazione di inizio dei lavori per la costruzione degli Impianti.

6.2 Qualora al decorso del termine di cui al precedente punto 6.1 le condizioni di cui sopra non si fossero ancora verificate, è data facoltà ai Cessionari di richiedere una proroga di ulteriori 120 giorni, e il Cedente si obbliga sin da ora ad acconsentire a detta proroga.

7. DURATA, CORRISPETTIVO E PATTI

7.1 La durata del presente contratto è stabilita tra le parti in anni 20 (venti) e potrà essere prorogata di ulteriori 9 (nove) anni qualora i Cessionari ne facciano richiesta a mezzo di raccomandata A.R. inviata al Cedente almeno 6 (sei) mesi prima della naturale scadenza.

7.2 Il corrispettivo per la costituzione del diritto di superficie è di Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) per il diritto di superficie costituito a favore della [REDACTED] e di Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) per il diritto di superficie costituito a favore della società [REDACTED]

[REDACTED]
Le parti contraenti con riferimento all'art. 35, comma 22, del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, e legge di conversione 4 Agosto 2006 n.248, comma così modificato dal comma 49 dell'articolo 1 della legge 27 Dicembre 2006 n.296, consapevoli delle sanzioni penali cui vanno incontro nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445 del 28.12.2000,

dichiarano

a) che le modalità di pagamento dei corrispettivi ed i mezzi impiegati per detti



pagamenti sono i seguenti:

- quanto al prezzo pagato dalla signora [redacted] assegno bancario non trasferibile [redacted] di Euro 5.000,00 emesso in data odierna sul c/c in essere presso [redacted]

- quanto al prezzo pagato dalla società [redacted] [redacted] assegno bancario non trasferibile [redacted] di Euro 5.000,00 emesso in data odierna sul c/c in essere presso [redacted]

b) che per il compimento della presente operazione non si sono avvalsi di mediatori.

7.3 Fermo restando quanto sopra le parti si danno reciprocamente atto che:

- I Cessionari hanno la facoltà di recedere dal contratto qualora: (a) vengano meno le autorizzazioni necessarie per l'installazione e la conduzione degli Impianti, ovvero (b) venga revocato l'incentivo di cui al Decreto Conto Energia e, comunque, in caso di estinzione del diritto di superficie;

- Il Cedente autorizza sin d'ora i Cessionari ad installare e mantenere in esercizio sul Terreno, a propria cura e spese, gli Impianti, nel rispetto della legge, della normativa urbanistica, dei vincoli paesaggistici e delle eventuali autorizzazioni concesse dalle autorità competenti;

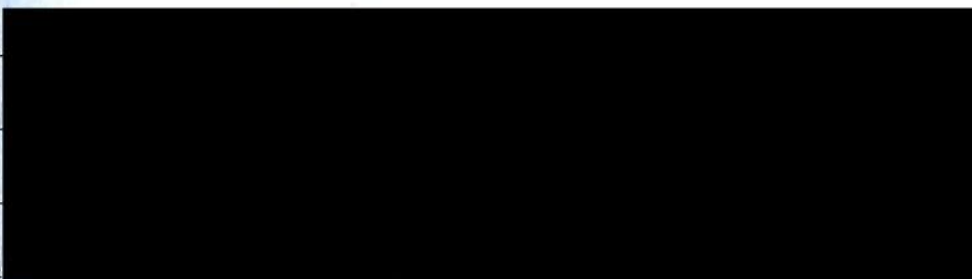
- La consegna del Terreno ai Cessionari, da eseguirsi tramite persona delegata dal Cedente, dovrà essere documentata da apposito verbale redatto in contraddittorio con i Cessionari e da cui dovrà risultare lo stato del Terreno;

- Il Cedente riconosce che gli impianti fotovoltaici sono di esclusiva proprietà dei rispettivi superficiari, e riconosce che alla scadenza (o al venir meno per qualsiasi altra causa) del diritto di superficie, tutte le opere e l'impianto realizzati non sa-

ranno suscettibili di accessione da parte del proprietario del fondo, anche al fine di consentire l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 12 c. 4 del D. Lgs. 387/2003.

8 - ELEZIONE DI DOMICILIO

8.1 A tutti gli effetti del presente Contratto le Parti eleggono domicilio come segue:



(c) : Società



8.2 Tutte le comunicazioni relative al presente Contratto, salvo diversa esplicita previsione, dovranno essere effettuate per iscritto e saranno inviate tramite fax ovvero lettera raccomandata A.R. (la lettera raccomandata A.R. sarà obbligatoria ove espressamente richiesta dal presente Contratto) all'indirizzo sopra indicato oppure al diverso nuovo indirizzo o nuovo domicilio che ciascuna delle Parti avrà preventivamente comunicato all'altra per iscritto in conformità alle previsioni di cui alla presente clausola.

9. CESSIONE DEL CONTRATTO

9.1 Il Cedente attribuisce al Cessionario la facoltà di cedere il presente Contratto a qualsiasi soggetto terzo e, a tal fine, presta sin d'ora il proprio consenso ai sensi degli articoli 1406 e 1407 del Codice Civile.

9.2 Al ricorrere di una delle predette ipotesi, i Cessionari dovranno dare comunicazione scritta della cessione al Cedente mediante raccomandata A.R., ed il Ce-



dente acconsente sin d'ora che a partire da tale momento i Cessionari si intenderanno liberati dalle proprie obbligazioni nei confronti del Cedente ai sensi dell'articolo 1408 del Codice Civile.

10. OBBLIGO DI PRIMA OFFERTA E PRELAZIONE

10.1 Nel caso in cui, successivamente alla sottoscrizione del presente Contratto, il Cedente intenda trasferire la proprietà del Terreno, lo stesso si impegna a comunicare la propria intenzione ai Cessionari mediante raccomandata A.R. (la "Comunicazione").

10.2 Entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della Comunicazione, i Cessionari e il Cedente dovranno concordare il prezzo di acquisto del Terreno e le altre condizioni della vendita e, nei successivi 30 (trenta) giorni:

- (a) il trasferimento del Terreno ai Cessionari dovrà essere perfezionato;
- (b) contestualmente al perfezionamento del trasferimento del Terreno, i Cessionari corrisponderanno al Cedente l'intero prezzo di acquisto concordato;
- (c) qualunque imposta e tassa (ivi incluse IVA, imposte ipotecarie e catastali) e le relative spese notarili saranno a carico dei Cessionari.

10.3 Decorso il termine di 45 (quarantacinque) giorni previsto dall'articolo 10.2 senza che le parti abbiano concordato il prezzo di acquisto del Terreno e le altre condizioni della vendita ovvero qualora i Cessionari abbiano comunicato per iscritto al Cedente il proprio mancato interesse ad acquistare il Terreno, egli potrà trasferire a terzi il Terreno stesso, fatto salvo quanto stabilito al successivo articolo 10.4.

10.4 Fatto salvo quanto stabilito agli articoli che precedono, qualora il Cedente intenda vendere il Terreno ad un terzo, dovrà inviare una comunicazione ai Cessionari mediante raccomandata A.R. (la "Comunicazione di Vendita al Ter-

zo") in cui vengano indicati i termini e le condizioni alle quali tale terzo acquirente si sia dichiarato disponibile ad acquistare. Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della Comunicazione di Vendita al Terzo, i Cessionari dovranno comunicare al Cedente mediante raccomandata A.R. la propria intenzione o meno di acquistare il Terreno alle condizioni contenute nella Comunicazione di Vendita al Terzo. In caso di accettazione da parte dei Cessionari delle condizioni contenute nella Comunicazione di Vendita al Terzo si applicheranno, mutatis mutandis, le disposizioni di cui all'articolo 10.2. In caso di mancata accettazione, il Cedente potrà liberamente trasferire a terzi il Terreno entro 6 (sei) mesi dallo spirare del termine di 30 (trenta) giorni di cui sopra.

10.5 Qualora il trasferimento del Terreno non avvenga entro il termine di 6 (sei) mesi indicato all'articolo 10.4, il Terreno non potrà essere trasferito e la procedura descritta al presente articolo dovrà essere ripetuta.

11. TUTELA DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA

11.1 Le Parti si danno reciprocamente atto di aver assolto agli obblighi di informativa di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche in forma verbale.

11.2 Le Parti dovranno mantenere, e dovranno fare sì che i propri amministratori, dipendenti, consulenti e appaltatori mantengano il più stretto riserbo e confidenzialità sul presente Contratto rimanendo comunque inteso che nessuna Parte sarà ritenuta violare il presente impegno nel caso in cui effettui una comunicazione che sia obbligatoria per legge, compiuta nel quadro di un procedimento ai sensi del presente Contratto, o necessaria per ottenere l'esecuzione del presente Contratto. Il Cedente riconosce ed accetta che i Cessionari potranno mostrare il presente Contratto, ed ogni documento ad esso relativo, a qualunque potenziale

banca finanziatrice dei costi di realizzazione degli Impianti da realizzarsi sul Terreno.

12. OBBLIGO DI RIPRISTINO

12.1 Alla scadenza o alla conclusione anticipata del rapporto contrattuale, per qualsivoglia causa, motivo o ragione, i Cessionari saranno obbligati alla rimozione dell'impianto ed ogni altra opera, costruzione o manufatto a questo connessi, ai sensi di quanto previsto dal comma 4 D. Lgs. 387/2003.

13. REGISTRAZIONE, SPESE CONTRATTUALI, TRASCRIZIONE

13.1 I costi, le spese, gli onorari notarili relativi al presente Contratto sono convenute a carico dei Cessionari che espressamente le assumono, unitamente ai costi relativi o connessi alla registrazione e trascrizione del presente Contratto.

14. VARIE

14.1 Il presente Contratto, unitamente ai relativi allegati, rappresenta la manifestazione integrale degli accordi raggiunti tra le Parti in merito all'oggetto dello stesso ed annulla e sostituisce eventuali intese o accordi, orali o scritti, intervenuti precedentemente tra le Parti a tal riguardo. Tutte le intese orali, le dichiarazioni o le garanzie che riguardano il presente Contratto sono state interamente stabilite nello stesso.

14.2 Qualsivoglia modifica al presente Contratto sarà valida e vincolante solo se effettuata per iscritto e controfirmata dalla Parte nei cui confronti la stessa viene invocata.

14.3 Eventuali ritardi od omissioni di una delle Parti nel far valere un diritto o nell'esercitare un potere derivante dal presente Contratto non potranno essere interpretati quali rinuncia al relativo diritto, né al potere di esercitarlo in qualsiasi tempo successivo, né al diritto di esigere l'esatto adempimento dell'al-

tra Parte di tutti i termini e le condizioni qui previste.

15. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

15.1 Il presente Contratto è disciplinato dalla legge italiana. In particolare, per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto, si applicheranno, ove non derogate, le disposizioni del Codice Civile.

15.2 Per la definizione delle controversie che dovessero insorgere tra le Parti in merito alla esistenza, validità, esecuzione ed interpretazione del presente Contratto è competente, in via esclusiva, il Foro di Rovigo intendendosi consensualmente derogata ogni diversa norma di competenza giudiziaria.

Le parti chiedono che il presente atto venga conservato tra gli atti del Notaio Paolo Merlo che ne autenticerà le firme.

Letto, approvato e sottoscritto.

Rovigo, li 6 giugno 2011

Rep.N. 106.915

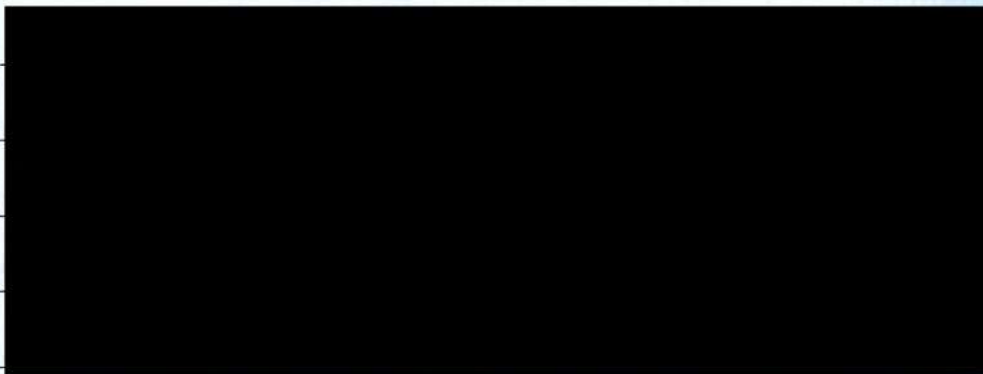
Racc. N. 23.294

AUTENTICA DI FIRME

L'anno 2011 (duemilaundici), addì 6 (sei) del mese di giugno in Rovigo, nel mio Studio in Via X Luglio, n.9.

Io sottoscritto Dott.PAOLO MERLO, Notaio in Rovigo, iscritto presso il Collegio del Distretto Notarile di Rovigo, certifico vere ed autografe le firme apposte alla presenza e vista mia, in calce al presente atto e nei fogli intermedi, previa lettura da me Notaio data ai comparenti della scrittura e degli allegati, alle ore dodici.

238



domiciliati per la carica presso la sede della società rappresentata,
nella loro veste di soci amministratori con poteri di firma congiunta per la straor-
dinaria amministrazione della Società

e unità locale
in Pettorazza Grimaldi (RO), via San Girolamo, 12, della cui identità personale,
qualifica e poteri di firma, io Notaio sono certo.

Certifico inoltre io Notaio che le parti sono state da me ammonite ai sensi del
DPR 28 dicembre 2000 n. 445 sulle conseguenze penali derivanti dalle dichiara-
zioni false o mendaci in conformità al disposto della Legge 47/85 e del Decreto
Legge 223/2006 e successive modifiche e integrazioni.-



CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI DI ROVIGO
Eseguita formalità il 17-06-2011
al N. 5844 R.G. - N. 3600 R.P.
Esatte € 35,00 F.to BILLI

CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI DI ROVIGO
Eseguita formalità il 17-06-2011
al N. 5845 R.G. - N. 3601 R.P.
Esatte € 35,00 F.to BILLI



**ARCHIVIO NOTARILE DISTRETTUALE
ROVIGO**

La presente copia su supporto informatico è conforme all'originale documento redatto su supporto cartaceo e conservato in questo Archivio Notarile.

Si compone di n. 16 (*sedici*) facciate, si rilascia in *carta semplice* ad uso Art. 18 comma 1 DPR 115/2002 in conformità al D. lgs. 2 luglio 2010 n. 110.

A richiesta si omette l'allegato "A".

Rovigo, 19/11/2025

Bolletta n. 776 del 17/11/2025

*Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 22 D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*
**L'Assistente amministrativo
Michele Zanobbi**

ARCHIVIO NOTARILE DI _____ ANNO FINANZ. _____		QUIETANZA
N. progressivo generale N. 2540041		Bolletta di riscossione n. _____ 776
A) VERBALIZZAZIONE DELLA RICHIESTA	Il Signor _____ ENRICO ZAMBON _____ residente a _____ ROVIGO _____	
	richiede (1) _____ N. 1 copie senza urgenza (di cui N. 0 in bollo) atto notaio MERLO PAOLO del 6 giu 2014 Rep. n. 106945	
	_____ Pagamento con POS di E.48 _____	
B) SPECIFICA *	Art. 101.C : E. 1,00 Art. 101.D : E. 5,00 Art. 101.F : E. 24,00 Art. 101.J : E. 18,00	TOTALE: E. 48,00
C) QUIETANZA	Il sottoscritto, per la causale suddetta, ha ricevuto la somma di € _____ QUARANTOTTO E CENTESIMI ZERO _____ nonchè n. _____ fogli di carta bollata (e marche) per € _____ e le marche da bollo occorrenti per la presente quietanza (2). ROVIGO, 17 nov 2025  IL CAPO DEI L'ARCHIVIO	

(1) Estremi della richiesta se per corrispondenza; (2) Cancellare o completare a seconda del testo.
AVVERTENZA: Per poter ritirare l'atto o gli atti richiesti ed i valori rimasti il richiedente deve esibire all'Archivio la presente.

* Per la specifica confronta i numeri di codice a tergo.